



AVVISO PUBBLICO

DECRETO DIRIGENZIALE N 114 DEL 23/03/2023: “DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 23/03/2021 - APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO 3.2 POR CAMPANIA 2014- 2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6.

Allegato 1

Art. 1 Beneficiari - Soggetti ammissibili al Voucher 3.2 - requisiti

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i beneficiari del contributo possono essere individuati esclusivamente tra i caregiver familiari, come definiti dalla L. n. 205/2017 art. 1 comma 255, di persone che sono state riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di accompagnamento, valutate come disabili gravissimi o gravi, a seguito di valutazione integrata, con modalità e strumenti indicati al successivo punto.
2. Per disabilità gravissima si intende, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26/09/2016 la condizione di persone beneficiarie di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11/02/1980 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013, e valutazione in UVI con strumenti in uso (SVAMA e SVAMDI) e per una delle condizioni di cui al medesimo art. 3 del DPCM 26/09/2016 con punteggio ivi indicato.
3. Per disabilità grave si intende quella con riconoscimento di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 3 e valutazione in UVI con strumenti in uso (SVAMA e SVAMDI) e Barthel con punteggio minimo di 55, ovvero con gli strumenti di cui al punto successivo (DPCM 2016) con punteggi inferiori a quelli per la disabilità gravissima.
4. I caregiver familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione dell'istanza:
 - residente in uno dei Comuni della Campania;
 - cittadino italiano, cittadino comunitario o cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
 - avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;

- non aver beneficiato del Bonus Caregiver previsto al punto 3.1 della scheda interventi approvata con la DGR 124/2021;
5. I caregiver familiari richiedenti dichiarano il proprio stato occupazionale, e quindi se sono in stato di disoccupazione/inattività alla data di presentazione della domanda.
 6. La persona disabile/non autosufficiente di cui il familiare richiedente il voucher si prende cura è:
 - residente in uno dei Comuni della Campania;
 - cittadino italiano, cittadino comunitario o cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a ventiquattro mesi;
 - una persona invalida al 100% o titolare di indennità di accompagnamento, che NON è in carico alle Cure Domiciliari Integrate;
 - non percettrice di altra misura di sostegno (Assegni di Cura, Vita Indipendente, Dopo di noi, Home Care...) per la condizione di disabilità o non autosufficienza.
 7. Il caregiver deve avere acquisito formale consenso della persona disabile o non autosufficiente assistita, ovvero del suo tutore o curatore o amministratore di sostegno, per la comunicazione dei dati riferiti alla persona assistita nell'ambito del procedimento volto ad ottenere il voucher 3.2.
 8. Il caregiver richiedente si impegna, all'atto della domanda, ad iscriversi al Registro regionale dei caregivers familiari di cui alla DGR n. 124/2021 non appena attivo.

Art. 2 Oggetto dell'intervento

1. L'intervento consiste nell'erogazione, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, di un Voucher di € 750,00 - a persone individuate tra coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, come definito dalla L. 205/2017 e aventi i requisiti di cui al precedente art. 1.
2. Il Voucher è finalizzato all'acquisto di servizi di assistenza o di sollievo, come meglio specificato di seguito.
3. Il voucher è riconosciuto dall'Ambito/comune di residenza a seguito di presentazione di apposita domanda secondo le modalità e nei termini di cui al successivo punto 4.
4. Il voucher è corrisposto dall'Ambito Territoriale/comune di residenza a seguito di presentazione di apposita richiesta di rimborso, successivamente alla rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale

1. Il soggetto responsabile del riconoscimento e corresponsione del voucher è l'Ambito Territoriale, che si determina in autonomia entro gli indirizzi della DGR n. 124/2021 e della presente nota. L'Ambito, anche in raccordo con il Distretto Sanitario, informa i propri cittadini circa la misura del Voucher 3.2, nonché delle modalità e sedi per la presentazione della domanda. L'Ambito territoriale è titolare del procedimento relativo all'individuazione dei beneficiari e alla corresponsione del voucher 3.2.

L'Ambito può acquisire le adesioni dei caregivers familiari e le eventuali informazioni integrative, anche attraverso i Comuni

di residenza, secondo le modalità organizzative localmente adottate.

2. Per accedere al beneficio il richiedente presenta al proprio Comune di residenza ovvero al Comune capofila dell'Ambito Territoriale di appartenenza, ovvero all'Azienda per i servizi sociali del territorio, secondo l'organizzazione territoriale stabilita dall'ambito, specifica istanza, corredata dalle dichiarazioni e documentazione necessarie a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità al voucher 3.2 - € 750,00.
3. La domanda, a firma del richiedente il beneficio, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui al **MODELLO A** compilato in ogni sua parte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui andranno allegate:
 - copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - dichiarazione di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e data di rilascio, per il cittadino non comunitario;
 - attestazione ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
 - dichiarazione dell'assistito o del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, di individuazione del caregiver familiare per lo svolgimento delle attività di cura di cui necessita nella vita quotidiana e di relazione, per il suo benessere psico-fisico;
4. Nel caso di presentazione di più domande da parte del caregiver, sarà istruita l'ultima validamente ricevuta, in ordine di tempo, entro i termini.
5. **IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È FISSATO PER IL 28/04/2023 ENTRO LE ORE 12.00**

La suddetta domanda, debitamente firmata, completa degli allegati, dovrà essere inserita in una busta chiusa e sigillata, indirizzata al: "Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia" Via Torricella n. 5, 83047 Lioni, recante la seguente dicitura "**VAUCHER CAREGIVER FAMILIARE**" secondo le seguenti modalità:

- spedita a mezzo di raccomandata al seguente indirizzo: Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" Via Torricella n.5, 83047 Lioni; (non fa fede il timbro e la data apposta dall'ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente)
- tramite posta elettronica certificata pec all'indirizzo: **protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it** (la domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi in un unico formato PDF),
- consegnata a mano presso la segreteria del Consorzio dei Servizi Sociali.

- non essere beneficiario di altro sostegno economico per non autosufficienza/disabilità;
- consenso al trattamento dei dati personali.

3. L'elenco dei destinatari deve essere redatto, nei limiti delle risorse preassegnate a ciascun Ambito, sulla base del seguente ordine dei criteri di priorità di seguito indicati:

- età più bassa della persona disabile/non autosufficiente, quale indicativa dell'insorgenza precoce della condizione invalidante;
- ISEE;
- carico assistenziale collegato alla condizione di gravità dell'assistito;
- stato occupazionale del caregiver richiedente.

In caso di parità, per ciascun criterio individuato, si tiene conto del successivo e in ultimo, se dovesse ancora sussistere una situazione di parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

4. L'Ambito Territoriale assegna ad ogni persona disabile/non autosufficiente un codice identificativo, dato dalla prima e ultima lettera del nome, e prima e ultima del cognome, ultime due cifre dell'anno di nascita.
5. Per ciascun disabile/non autosufficiente viene individuato un solo caregiver familiare beneficiario del voucher. In caso di istanza di più caregivers familiari per ciascuna persona disabile/non autosufficiente, o difficoltà nell'individuazione chiara e univoca del caregiver familiare, l'Ambito sospende il riconoscimento del voucher attribuendo 7 giorni di tempo agli interessati per definire la titolarità di caregiver, decorsi i quali, qualora non sia stato possibile l'individuazione dell'unico caregiver familiare, si riserva di attivare eventuali verifiche a cura della Polizia Municipale e/o del Servizio Sociale, circa l'effettiva attività di cura e assistenza della persona disabile/non autosufficiente ed all'esito di tale verifica assume il provvedimento conclusivo del procedimento. L'Ambito, congiuntamente al Distretto Sanitario, provvede ad aggiornare la cartella del disabile con l'indicazione del Caregiver beneficiario individuato.
6. Qualora i caregivers familiari individuati fossero percettori del Reddito di Cittadinanza, l'Ambito provvederà ad aggiornare il Patto per l'inclusione sociale (PaIS) con l'indicazione della condizione di caregiver familiare.
7. L'Ambito territoriale provvede ad acquisire e trasmettere alla Regione, la rendicontazione supportata dai giustificativi delle spese sostenute dai beneficiari ai fini del riconoscimento del voucher, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di Gestione del POR FSE Campania 2014 - 2020 e dalle Linee guida per i beneficiari.

Art. 5 Ruolo della Regione

1. La Regione - Direzione Generale Politiche Sociali, come da DGR n. 124/2021 sulla base degli elenchi inviati con nota del Coordinatore dell'Ambito Territoriale e della documentazione contabile, di cui all'art. 6, trasferisce le risorse nei limiti delle risorse preassegnate come da Allegato II.

Art. 6 Modalità di erogazione del voucher e rendicontazione

1. Trattandosi di intervento a carattere di occasionalità e eccezionalità, ed evidentemente non totalmente esaustivo di eventuali servizi utili o necessari all'assistenza del cittadino non autosufficiente né tantomeno configurandosi il venir meno degli obblighi di assistenza dei soggetti obbligati ai sensi del Codice Civile (art. 433 cc), nessun voucher sarà dovuto all'esaurimento delle risorse disponibili, indipendentemente dalle caratteristiche e requisiti posseduti dai richiedenti inseriti negli elenchi di Ambito.
2. Il pagamento del Voucher avviene, **a rimborso**, in unica soluzione, accredito sul conto corrente bancario o postale o carta prepagata con IBAN, come indicato dal caregiver in fase di richiesta di rimborso.
3. Ciascun caregiver provvede a rendicontare le spese sostenute ed eleggibili (cfr successivo art. 7), fornendo all'Ambito Territoriale la relativa idonea documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute.
4. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal beneficiario e sono ritenute ammissibili esclusivamente le somme relative a pagamenti direttamente riconducibili al caregiver o al familiare non autosufficiente assistito.
5. La mancata allegazione e/o l'allegazione tardiva della documentazione suddetta comporta la decadenza dal beneficio.
6. I soggetti destinatari del voucher devono presentare la richiesta di rimborso, specificando la modalità di pagamento preferita e attestando di aver provveduto alla rendicontazione delle spese sostenute.
7. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso, completa di tutta la documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute è fissato al 15 settembre 2023.
8. Si evidenzia che il finanziamento copre il solo importo del voucher assegnato, restando eventuali eccedenze a carico dell'istante.
9. La Regione - Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, completata l'istruttoria sulla documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute, di cui al punto 7 dell'art. 4, trasferisce le risorse agli ambiti Territoriali.
10. Ciascun Ambito Territoriale provvederà, quindi, a corrispondere il voucher ai caregiver la cui documentazione giustificativa è risultata idonea all'esito dell'istruttoria.

Art. 7 Spese ammissibili

1. Il voucher può essere utilizzato a copertura totale o parziale delle spese che i beneficiari sostengano entro il 31/08/2023, per acquisto di servizi o prestazioni sociali, quali:

Art. 8 Controlli e verifiche

1. L'Ambito territoriale, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia, provvede a verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia, anche acquisendo documentazione a supporto o con l'acquisizione d'ufficio, visite domiciliari e indagine sociale. Lo stato di disoccupazione/inattività viene accertato mediante verifica sulla piattaforma SILF Campania.
2. La Regione Campania ha la facoltà di effettuare ogni controllo, anche a campione, utile e/o necessario in relazione alle misure di cui alla presente nota, verificando la correttezza della documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari del voucher; inoltre, se necessario, potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa.
3. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, e di esito negativo delle verifiche effettuate, l'Ambito provvede alla revoca del beneficio riconosciuto e al recupero delle somme eventualmente già erogate. L'Ambito territoriale provvederà a darne comunicazione alla scrivente Direzione Generale, e alla restituzione delle somme corrispondenti ai voucher non corrisposti ovvero recuperati.

Art. 9 Decadenza, revoca, rinuncia o riduzione del finanziamento

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare o revocare il Decreto Dirigenziale di approvazione della presente scheda con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei destinatari della misura, a titolo di risarcimento, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente erogate, in caso di mancato assolvimento, anche parziale, degli obblighi previsti dalla presente nota.

Art. 10 Informazioni sul procedimento

1. L'Ambito territoriale è titolare del procedimento relativo all'individuazione dei beneficiari e alla corresponsione del voucher 3.2.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di residenza e l'Ambito territoriale di riferimento in qualità di titolare e responsabile.

2. I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di residenza e dall'Ambito Territoriale in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui alla presente nota ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 12 Disposizioni finali

1. La Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania, anche in ragione dell'andamento della misura, si riserva di integrare la presente scheda e di condividere con gli Ambiti, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità in capo alle diverse amministrazioni, eventuali criticità applicative emergenti di carattere generale.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente scheda, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati:

- Modello A

Per disabilità grave si intende quella con riconoscimento di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 3 e valutazione in UVI con strumenti in uso (SVAMA e SVAMDI) e Barthel con punteggio minimo di 55, ovvero con punteggi alle scale di cui al DPCM 2016 con punteggio inferiore a quello per la disabilità gravissima;

Per disabilità gravissima si intende, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26/09/2016 la condizione di persone beneficiarie di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11/02/1980 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013, e valutazione in UVI con strumenti in uso (SVAMA e SVAMDI) e per una delle condizioni di cui al medesimo art. 3 del DPCM 26/09/2016 con punteggio ivi indicato.